

Pubblicato il 20/06/2019

**N. 08033/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 10557/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10557 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Rosaria Fiumara, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Grazia Barilla', Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gennaro Cavallo, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli, Biancamaria Celletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in , ;

Giuseppe Cosentino, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Claudio Buzzi Di Marco non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il

Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre

2017, n. 90, 4<sup>ª</sup> Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ciascuna per quanto di propria competenza a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

Nonché PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOMMA TERESA il 11\10\2018 :

CON I MOTIVI AGGIUNTI, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON

# DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché” nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4,

comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSENTINO GIUSEPPE il 28\5\2019 :

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot.

m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

d)- per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio e,



quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;

g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del

13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - in via cautelare e diretta - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto doversi disporre l'integrazione el contraddittorio nei termini e modi di cui all'Ordinanza della Sezione n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica Udienza del 8.10.2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Alfonso Graziano**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**